

ON. TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. LAVORO
RICORSO

PER

- **Alessandra Leoni**, CF: LNELSN61L61H501E, nata a Roma il 21/07/1961 ed ivi residente alla via Vincenzo Renieri n. 44 rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in allegato al presente atto, dall'Avv. Egle Lepore (C.F.: LPRGLE76L48A509V) pec: lepore.egle@cert.ordineavvocatipotenza - fax 0971 284821 - e con ella elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla Via G. Mazzini n. 165;

-RICORRENTE-

CONTRO

- **Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM)**, CF: 97210890584 in persona del Direttore Generale e rappresentante legale p.t., con sede in Roma, alla piazza Mastai n. 12 con pec dir.legalecontenzioso@pec.adm.gov.it estratto dal Reginde PA;

-INTIMATA-

E NEI CONFRONTI

- di **tutti i funzionari dell'ADM** utilmente collocati nella graduatoria di merito e nell'elenco dei vincitori, approvati con determina direttoriale prot. n. 498365/RU del 03/11/2022, della procedura selettiva, indetta con la determina direttoriale della Direzione Personale – Ufficio Reclutamento, prot. n. 14777/RI del 7/07/2022.

-CONTROINTERESSATI-

1) Con determina direttoriale prot. n. 498365/RU del 03/11/2022 – di seguito anche **“D.D. di approvazione delle graduatorie”**- (**Allegato n. 6**), pubblicata in data 3/11/2022, il Direttore Generale dell'ADM, ha approvato la graduatoria generale della procedura selettiva indetta con il **bando per il 2021** ed ha dichiarato vincitori i primi 496 partecipanti utilmente collocati in graduatoria sotto condizione di accertamento



dell'effettivo possesso, da parte dei candidati medesimi, dei requisiti di ammissione e dell'assenza di cause di esclusione.

PREMESSO CHE

2) La Dott.ssa Alessandra Leoni dal 01/04/1980 (data assunzione) sino al 30/11/2021 (data del pensionamento) ha prestato servizio presso l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli.

3) Nel corso del rapporto lavorativo l'odierna ricorrente:

- ha ricoperto diverse posizioni di responsabilità¹ ed ha ottenuto sempre valutazioni eccellenti (40/40),

- nel 1997 ha ricevuto l'Encomio dal Direttore Centrale dei Servizi Doganali pro tempore e nel 2021 ha ricevuto dal Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la medaglia commemorativa di *"riconoscimento alla dedizione dimostrata in 40 e più anni di lavoro e per l'impegno profuso nel perseguimento degli obiettivi attribuiti all'Agenzia (Allegato n. 1)"*;

- in occasione del Premio San Matteo 2021 è stata premiata con una medaglia commemorativa dal Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'impegno dimostrato nello svolgimento dell'attività lavorativa svolta presso ADM (Allegato n. 2);

- in ultimo, nel ruolo di funzionaria terza area – con fascia retributiva F4, conseguita dal 1/01/2017, ha svolto servizio presso la Direzione Accise dell'ADM con funzioni di Responsabile della sezione Staff del Direttore e con tale inquadramento e funzioni si è congedata dal servizio con decorrenza dal 30/11/2021.

4) La ricorrente ha presentato domanda di partecipazione, assunta a prot. n. 333761/RU del 18/07/2022 (Allegato n. 3) alla procedura selettiva interna, riservata ai dipendenti inseriti nel ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle Dogane e

¹ La ricorrente ha ricoperto le seguenti posizioni di responsabilità: Responsabile della Segreteria e del settore amministrativo dell'Ufficio Metodologie e tecnologie chimiche (2001/2009), Capo Segreteria del Direttore della Direzione centrale analisi merceologica e laboratori chimici (2009/2015), Capo Segreteria del Direttore della Direzione Centrale Legislazione e Procedure accise (2015/2019) Responsabile della Sezione di Staff del Direttore della Direzione Accise (2019/2021).



dei Monopoli alla **data del 1 gennaio 2021**, per l'attuazione di complessivi 496 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F4 alla fascia F5, indetta, in applicazione dell'accordo sull'attuazione degli sviluppi economici sottoscritto il 07/06/2022 (**Allegato n. 4**), con la determina direttoriale della Direzione Personale – Ufficio Reclutamento, prot. n. 14777/RI del 7/07/2022 – di seguito anche “**bando per il 2021**” - (**Allegato n. 5**), pubblicata il 7/07/2022 sul sito istituzionale dell'ADM.

5) Con determina direttoriale prot. n. 498365/RU del 03/11/2022 – di seguito anche “**D.D. di approvazione delle graduatorie**”- (**Allegato n. 6**), pubblicata in data 3/11/2022, il Direttore Generale dell'ADM, ha approvato la graduatoria generale della procedura selettiva indetta con il **bando per il 2021** ed ha dichiarato vincitori i primi 496 partecipanti utilmente collocati in graduatoria sotto condizione di accertamento dell'effettivo possesso, da parte dei candidati medesimi, dei requisiti di ammissione e dell'assenza di cause di esclusione.

6) La Dott.ssa Alessandra Leoni non è stata inserita nella graduatoria e nell'elenco dei vincitori, in quanto, secondo quanto specificato nella **D.D. di approvazione delle graduatorie**, “ *per ragioni di economicità della procedura, non è stata avviata l'istruttoria per la valutazione delle candidature dei dipendenti che nel corso del 2021 sono cessati dal servizio presso l'Agenzia o dall'area di appartenenza a seguito di progressione verticale, non potendo gli stessi beneficiare degli effetti dello sviluppo economico che, in considerazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, del bando di selezione, avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022*”.

7) La Dott.ssa Alessandra Leoni ha diritto ad essere utilmente collocata nella graduatoria generale e nell'elenco dei vincitori della procedura selettiva indetta con D.D. n. 14777/RI del 7/07/2022 per l'attuazione di complessivi 496 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F4 alla fascia F5 e, pertanto, ha diritto:

- (i) al riconoscimento dello sviluppo economico interno, dalla fascia retributiva f4 alla fascia f5, **con decorrenza dal 01/01/2021** ed al conseguente inquadramento giuridico-economico ed all'adeguamento della retribuzione,
- (iii) al pagamento delle differenze retributive dovute e non percepite a far data dal 01/01/2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria.



IN DIRITTO

1) RIFERIMENTI NORMATIVI

La materia degli sviluppi economici è disciplinata:

- dall'art. 23 del D.lgs n. 150 del 2009, il quale prevede che:

“1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”;

- dall'art. 52, comma 1 bis, del D.lg n. 165 del 2001, il quale prevede che:

“(omissis) Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito (omissis)”;

- dagli artt. 22, 82 ed 83 del CCNL per il comparto delle Agenzie Fiscali 2002 -2005 del 28/05/2004 – di seguito CCNL²- (**Allegato n. 7**), che rimangono applicabili anche a seguito dell'entrata in vigore del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018 (**Allegato n. 11**), per effetto di quanto disposto dall'art. 96 del CCNL in ultimo citato.

In particolare rileva l'art. 83 del CCNL che prescrive che:

“2. **I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno**, per tutti i lavoratori, ivi compresi quelli che rivestono la posizione organizzativa o professionale, selezionati in base ai criteri del presente articolo.

² Il CCNL relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 è stato sottoscritto il 28 maggio 2004 (**Allegato 7**) è stato successivamente integrato dal CCNL per il biennio economico 2004-2005, sottoscritto l'8 giugno 2006 (**Allegato 8**), dal CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 10 aprile 2008 (**Allegato 9**) e dal CCNL per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 29 gennaio 2009 (**Allegato 10**).



3. A tal fine le Agenzie pianificano i citati passaggi tenendo conto delle risorse presenti nel fondo, a consuntivo, **alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente.**

4. Il numero dei dipendenti che acquisisce la fascia retributiva è stabilito in funzione delle risorse disponibili.

5. La permanenza nella fascia attribuita è definita in contrattazione integrativa.

6. I passaggi alle fasce retributive successive a quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di valutazione che prendono in considerazione:

a) esperienza professionale maturata;

b) titoli di studio e culturali, pubblicazioni e titoli vari non altrimenti valutati;

c) percorsi formativi con esame finale qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati all'attività lavorativa affidata, se garantiti dalle Agenzie per la totalità dei dipendenti interessati alla selezione. Ove le Agenzie non attuino i predetti corsi il presente criterio non può essere utilizzato.

7. I criteri selettivi di cui al comma 6 - integrabili nella contrattazione integrativa - saranno equamente valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello e saranno tra loro combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro.

8. La contrattazione integrativa individuerà, altresì, i criteri di svolgimento di una apposita prova teorico pratica per regolare i casi in cui vi sia parità di punteggio tra gli aspiranti nella relativa graduatoria per l'attribuzione delle fasce.

2) ILLEGITTIMITA' DELLA NON INCLUSIONE DELLA RICORRENTE NELLA GRADUATORIA DELLA PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DEGLI SVILUPPI ECONOMICI AREA III DA F4 A F5 PER L'ANNO 2021

Con l'ipotesi di accordo sull'attuazione degli sviluppi economici all'interno delle aree nell'ambito del fondo risorse decentrate 2021, sottoscritta il 07/06/2022 (**Allegato n. 4**), i rappresentanti dell'ADM e delle OO.SS., rappresentative del comparto funzioni centrali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 82 del **CCNL** (tenuto conto delle risorse disponibili al 31/12/2020 sul Fondo risorse decentrate) hanno provveduto ad individuare le risorse disponibili per finanziare gli sviluppi economici **per l'anno 2021** all'interno delle aree funzionali ed hanno definito i criteri generali per la definizione delle relative procedure.

In attuazione di tale accordo, con D.D. n. 14777/RI del 7/07/2022 la ADM ha indetto la procedura selettiva per l'attuazione di complessivi 496 sviluppi economici all'interno della III area dalla fascia retributiva F4 alla fascia F5.



Trattandosi degli sviluppi economici relativi all'anno 2021 ed, in coerenza con l'art. 83 del CCNL, che prevede che gli sviluppi economici debbano essere attuati con cadenza annuale e con decorrenza fissa al 1° gennaio di ogni anno, il **bando per il 2021** ha espressamente richiesto, ai fini della partecipazione alla procedura, il requisito dell'inserimento nei ruoli non dirigenziali e nell'organico dell'Agenzia alla data del 1 gennaio 2021 (art. 1.1 e 1.2.) ed ha previsto la valutabilità dei titoli posseduti alla medesima data (art. 3).

Con clausola, contraria alle disposizioni che regolano la materia degli sviluppi economici, **il bando per il 2021** ha, inoltre, stabilito la decorrenza posticipata degli sviluppi economici e, nello specifico, ha previsto che gli stessi sarebbero stati attuati dal 1° gennaio dell'anno di approvazione delle graduatorie.

L'odierna ricorrente era in servizio presso la Direzione Accise dell'ADM alla data del 01/01/2021 (con funzioni di Responsabile della sezione Staff del Direttore) e non è incorsa in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 2 del **bando per il 2021**, tuttavia, non è stata inclusa nella graduatoria generale approvata, in quanto, l'ADM non ha proceduto all'istruttoria ed alla valutazione delle domande inoltrate dal personale cessato dal servizio, ritenendo che i dipendenti cessati dal servizio non potessero beneficiare degli sviluppi economici che *"in considerazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, del bando di selezione, avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022"*.

L'ADM ha escluso l'odierna ricorrente facendo applicazione della clausola sulla decorrenza posticipata degli sviluppi economici che è illegittima e lesiva dei diritti della ricorrente per molteplici ragioni.

1. La decorrenza posticipata degli sviluppi economici è, in primo luogo, contraria alla normativa ed, in particolare, all'art. 83 CCNL che prevede che gli stessi debbano essere attuati con cadenza annuale e con decorrenza fissa al 1° gennaio di ogni anno.

Gli sviluppi economici relativi all'anno 2021 in virtù del richiamato articolo devono avere attuazione dal **1 gennaio 2021**, unica decorrenza coerente con le altre clausole di valenza temporale che (in coerenza con la normativa) fissano alla medesima data il termine per il possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli valutabili.



La posticipazione della decorrenza dello sviluppo economico non garantisce l'attuazione degli sviluppi economici con cadenza annuale e viola i diritti della ricorrente, e di tutti i lavoratori aventi titolo al beneficio economico, in quanto consente all'ADM di ritardare arbitrariamente l'attuazione dello stesso, e di incidere "ex post", in modo imprevedibile e del tutto indipendente da fatti riconducibili al lavoratore, sul "quantum" del beneficio.

Per effetto dell'applicazione della clausola in esame ed a cagione della tardiva approvazione del bando per il 2021 e delle graduatorie (avvenuta il 3/11/2022) i lavoratori aventi titolo al conseguimento degli sviluppi economici per l'anno 2021, compresa la ricorrente, sono infatti ingiustamente ed illegittimamente privati del beneficio economico dovuto per l'anno 2021.

2. La clausola sulla decorrenza posticipata dell'attuazione degli sviluppi economici è, inoltre, applicata in un'accezione che la eleva ad implicito ed inespresso requisito di partecipazione e le attribuisce un'inammissibile funzione escludente, che è, peraltro, inconciliabile con le altre clausole del bando che, in modo espresso ed inequivoco fissano i requisiti di partecipazione alla procedura.

Dalla scarsa motivazione con la quale l'ADM giustifica la non inclusione in graduatoria dei cessati dal servizio (prima della data di approvazione delle graduatorie) si inferisce, infatti, che l'ADM, sulla base di un'interpretazione abnorme e priva di ogni fondamento giuridico della clausola in esame, ha introdotto "ex post" un espresso ed inesistente requisito di partecipazione alla procedura (permanenza in servizio fino al 1/01 dell'anno di approvazione delle graduatorie) che si acclara soltanto all'avveramento di una **condizione meramente potestativa**, ossia di una condizione futura ed incerta (approvazione della graduatoria) che dipende dalla mera volontà del datore di lavoro e che, se avverata successivamente al pensionamento dell'istante, ne determina l'esclusione.

La clausola sulla decorrenza posticipata (futura ed incerta) dello sviluppo economico è cioè strumentalmente utilizzata in funzione escludente per limitare, in modo del tutto arbitrario, illecito ed illegittimo la platea dei partecipanti (non dei vincitori) in base ad un criterio selettivo incerto e non fondato sulle competenze professionali e sui risultati



individuali e collettivi, come prescritto dall'art. 23 comma 2 del D.lgs n. 50 del 2009³, dunque, un criterio patentemente illegittimo, che non a caso, è formulato in modo occulto ed è mascherato in una clausola sulla decorrenza dell'attuazione dello sviluppo che nulla ha a che vedere con i requisiti di partecipazione alla procedura.

L'applicazione in funzione escludente della clausola sulla decorrenza dello sviluppo economico appare, peraltro, inconciliabile con le clausole del **bando per il 2021** che definiscono, con formulazione chiara ed inequivocabile, il requisito di partecipazione alla procedura e le cause di esclusione.

Il requisito dell'inserimento nel ruolo dell'Agenzia è, infatti, espressamente ancorato ad una data fissa, dunque, oltre ad avere gli imprescindibili caratteri di "predeterminazione", "certezza" ed "oggettività", ha anche un inequivocabile carattere di "istantaneità" **inconciliabile** con la ritenuta non inclusione in graduatoria del personale nelle more cessato dal servizio.

La ricorrente è stata, dunque, ingiustamente ed illegittimamente esclusa dalla procedura, pur essendo in possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti e di titoli valutabili idonei ad un utile collocamento in graduatoria, per effetto di una distorta ed inammissibile interpretazione di una clausola che in virtù di quanto chiarito è illegittima ed inapplicabile.

3. La posticipazione della decorrenza degli sviluppi economici viola il principio di certezza del diritto in quanto consente al datore di lavoro di incidere "ex post" ed in modo arbitrario ed imprevedibile **sull'an e sul quantum** del diritto spettante ai lavoratori e nel contempo viola il principio di parità di trattamento, e, dunque, di buona fede e di correttezza.

Per cogliere a pieno gli effetti sperequativi della clausola in esame è sufficiente confrontare gli esiti delle procedure interne per gli sviluppi economici relativi all'anno 2021 ed all'anno 2022.

³ Tale norma intende, dunque, attribuire lo sviluppo economico ad una quota limitata di dipendenti selezionati sulla base di criteri oggettivi e meritocratici, tale disposizione, dunque, non è intesa a limitare la platea dei partecipanti ma è finalizzata a stabilire che i vincitori siano selezionati sulla base di titoli professionali e/o criteri premianti



In entrambi i casi, infatti, il bando prevede la posticipazione della decorrenza degli sviluppi economici, che, tuttavia, in ragione della diversa tempistica nell'approvazione del bando e delle graduatorie, incide in modo ingiustificatamente ed ingiustamente diverso sui diritti dei lavoratori aventi titolo al conseguimento del beneficio economico.

Nel primo caso (**bando per il 2021**), infatti, come è stato evidenziato, la tardiva approvazione del bando e delle graduatorie ha comportato, per i lavoratori in possesso del requisito di partecipazione (inserimento nel ruolo dell'Agenzia al 01/01/2021) successivamente cessati dal servizio, la perdita totale dello sviluppo economico e per tutti gli altri aventi titolo la perdita del beneficio per tutto il 2021.

Nel secondo caso (**bando per il 2022**), invece, la tempestiva approvazione del bando (avvenuta con D.D. n. 573678 del 15/12/22 – **Allegato n. 12**) e la rapidissima approvazione delle graduatorie (approvate il 29/12/2022 con D.D. n. 633034 del 29/12/2022– **Allegato n. 13**) ha garantito ai lavoratori aventi titolo, ossia a quelli inseriti nel ruolo dell'Agenzia al 01/01/2022, anche se cessati dal servizio prima dell'approvazione delle graduatorie, il conseguimento del beneficio sin dal 01/01/2022.

E', dunque, evidente che i lavoratori che hanno partecipato al bando per il 2021, pur trovandosi nella medesima situazione dei lavoratori che hanno partecipato alla procedura per gli sviluppi economici per l'anno 2022, hanno ricevuto un trattamento ingiustamente peggiorativo, a cagione di un ritardo imputabile esclusivamente al datore di lavoro.

Difatti, i lavoratori che hanno partecipato al **bando per il 2022**, anche se cessati dal servizio dopo il 01/01/2022, hanno ottenuto il riconoscimento dello sviluppo economico, senza alcuna arbitraria posticipazione, con decorrenza dal 01/01/2022, ossia (in linea con quanto previsto dalla normativa) dalla data in riferimento alla quale è fissato il possesso del requisito di partecipazione (inserimento nel ruolo dell'Agenzia) e dei titoli valutabili.

Quanto esposto conferma che l'arbitraria posticipazione della decorrenza dello sviluppo economico è illegittima, tanto più se, come nel caso di specie, lo slittamento del termine di decorrenza è legato ad un ritardo colpevole del datore di lavoro che nel contempo produce effetti ingiustamente dannosi per il lavoratore ed economicamente vantaggiosi per il datore di lavoro.



Quanto sinora affermato trova conferma in recenti e condivisibili pronunce della giurisprudenza.

Il Tribunale di Teramo (**Tribunale di Teramo, sez. lav., 07/03/2017, n. 109**) nel riconoscere il diritto alla progressione economica della ricorrente, esclusa in quanto cessata dal servizio prima dell'approvazione delle graduatorie, ha chiarito, in sostanza, che:

(i) non è rinvenibile una fonte normativa o contrattuale che preveda che la cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima dell'approvazione della graduatoria determini l'estinzione del diritto alla progressione;

(ii) che la PA è tenuta ad applicare e rispettare la *lex specialis* della procedura (che ha natura di offerta al pubblico) per cui l'esclusione dovrebbe fondarsi su un'espressa ed inequivoca previsione del bando che richieda il requisito della permanenza del rapporto fino al momento dell'approvazione della graduatoria, quale condizione necessaria ai fini del riconoscimento della progressione, e che, pertanto, in mancanza di una clausola espressa non è ammissibile alcuna esclusione;

(iii) "l'esclusione dalle progressioni economiche dei dipendenti medio tempore cessati dal servizio appare in contrasto anche con il principio di corrispettività delle prestazioni, tenuto conto del fatto che, comunque, la prestazione lavorativa è stata effettivamente svolta dal dipendente in possesso dei requisiti di merito per conseguire una superiore retribuzione nel periodo considerato ai fini della decorrenza del beneficio e per tutta la residua durata del rapporto di lavoro, fino alla cessazione del medesimo";

(iv) "Per contro, appare irragionevole subordinare il diritto alla progressione ad un evento meramente accidentale, vale a dire la cessazione dal servizio prima o dopo l'approvazione della graduatoria stessa, anche nel caso in cui sia fissato un termine anticipato di decorrenza del diverso e superiore trattamento retributivo, al fine evidente di compensare il ritardo derivante dallo svolgimento delle procedure selettive, precedute dalla contrattazione sulle relative modalità".

Il richiamato orientamento interpretativo, recepito dalla Corte di Appello di Roma (**Corte d'Appello, sez. lav. Roma, 13/11/2018, n. 3982**) ha trovato ulteriore ed autorevole conferma in una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (**Cass. sez. lav., 13/09/2022, n. 26934** **che conferma Tribunale di Lucca, 09/10/2014, n. 490**), che, facendo applicazione delle medesime clausole del CCNL applicabili al caso di specie, ha riconosciuto il diritto allo



sviluppo economico ed alle conseguenti differenze retributive della ricorrente, esclusa dalla progressione economica orizzontale perché cessata dal servizio nelle more dell'approvazione delle graduatorie.

La Suprema Corte nella parte motiva della sentenza richiamata ha chiarito che:

“15. Sulla base della richiamata disciplina collettiva, dunque, i passaggi economici all'interno di ciascuna area professionale assolvono a plurime funzioni concorrenti: compensare la flessibilità di impiego richiesta ai dipendenti (funzione corrispettiva); riconoscere il diverso grado di abilità professionale acquisito progressivamente dai dipendenti nell'esercizio delle funzioni (funzione premiale); promuovere miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali (funzione incentivante).

16. Nel disegno delle parti collettive il passaggio di fascia è programmato con cadenza annuale ed ha decorrenza dall'1 gennaio di ogni anno, sulla base della valutazione delle abilità conseguite dal dipendente negli anni precedenti e dei titoli posseduti, sicché la funzione incentivante e quella premiale costituiscono due aspetti di una stessa valutazione.

17. Il criterio proposto dalla AGENZIA ricorrente, secondo il quale, dalla finalità incentivante deriverebbe la necessità della permanenza in servizio dei dipendenti alla data di approvazione della graduatoria, incontra l'evidente limite di obliterare le finalità corrispettiva e premiale; del resto, la decorrenza retroattiva della progressione alla data del 1 gennaio di ciascun anno resterebbe del tutto ingiustificata se la progressione stessa avesse l'unico scopo di promuovere prestazioni di lavoro future rispetto alla conclusione della procedura.

18. La retroattività dell'avanzamento economico non può che essere letta in coerenza con gli obiettivi perseguiti; l'intento delle parti è quello di neutralizzare le inevitabili sfasature temporali dovute ai tempi di conclusione del contratto integrativo e di successivo svolgimento delle procedure selettive, legando la progressione, anche temporalmente, ai miglioramenti già realizzati.

19. Ne deriva che una volta che siano stati definiti i criteri di selezione -con la stipula del contratto integrativo - e venga avviata la procedura selettiva, non può ricavarsi dalla sola finalità di ottenere un aumento di efficienza dell'attività amministrativa l'ulteriore requisito della permanenza in servizio del dipendente alla data di approvazione della graduatoria. Il



voler correlare il diritto alla progressione economica alla data di approvazione della graduatoria introdurrebbe un requisito aleatorio non previsto dalle parti collettive.

20. Nella fattispecie di causa è pacifico che il dipendente era in servizio al momento di avvio della procedura selettiva e che si collocava in posizione utile nella graduatoria approvata.

21. E' da ultimo evidente che la legittimità dell'agire della amministrazione non può essere valutata in ragione della condotta seguita in casi analoghi poiché il criterio della parità di trattamento è invocabile soltanto rispetto ad un sistema di riferimento valido”.

La giurisprudenza richiamata conferma, dunque, che la non inclusione in graduatoria della ricorrente è illegittima in quanto fondata su un'inammissibile ed infondata applicazione di un inespresso requisito di partecipazione, legata ad un'attività aleatoria del datore di lavoro, erroneamente dedotta in via interpretativa dalla clausola sulla decorrenza posticipata degli sviluppi economici che presenta molteplici ed insanabili profili di illegittimità e che, pertanto, deve essere in ogni caso disapplicata.

4) TITOLI VALUTABILI ED UTILE COLLOCAZIONE IN GRADUATORIA E NELL'ELENCO DEI VINCITORI

In conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del **bando per il 2021** l'odierna ricorrente possiede ed ha dichiarato, nella domanda di partecipazione, i seguenti titoli valutabili:

TITOLI VALUTABILI	PUNTEGGIO
A1) ESPERIENZA PROFESSIONALE maturata a tempo pieno dal 01/01/2016 allo 01/01/2021, presso ADM – Dir. Accise 5 anni e giorni 0	6
A2) ESPERIENZA PROFESSIONALE maturata a tempo pieno dal 01/12/1997 al 31/12/2015, presso Dipartimento delle Dogane e II.II e ADM 18 anni e giorni 30	12,66
A3) ESPERIENZA PROFESSIONALE maturata a tempo pieno dal 01/04/1980 al 30/11/1997, presso Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Dogane e II.II E Dipartimento delle Dogane 17 anni e giorni 248	10,61



TOTALE PUNTEGGIO ESPERIENZE PROFESSIONALI (A1+A2+A3 – MAX PUNTI 20)	20
A4) INCARICHI PARTICOLARI	
- incarico di Capo Segreteria conferito da Direttore Centrale con ordine di servizio n. 1/2016 prot. n. 2068 del 26/01/2016 dal 26/01/2016 al 03/06/2019	2
- incarico di Capo Segreteria conferito da Direttore Centrale con ordine di servizio n. 2/2019 prot. n. 3305 del 04/06/2019 dal 04/06/2019 al 09/07/2019;	
- Incarico di posizione Organizzativa di staff conferito da Direttore Centrale con determinazione prot. n. 76222/RU del 10/07/2019 dal 10/07/2019 al 09/07/2020 e prorogata dal Direttore Centrale ad interim con atto prot. n. 206348 del 30/06/2021 dal 10/07/2020 al 09/07/2021	2
TOTALE PUNTEGGIO INCARICHI PARTICOLARI (A4 – MAX PUNTI 3)	3
B) TITOLI DI STUDIO	24
Laurea Specialistica in lingue e letterature straniere conseguita il 16/07/1991 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"	
A4) VALUTAZIONE della performance nel biennio 2019/2020	5
PUNTEGGIO TOTALE	52

In base al punteggio attribuibile ai titoli posseduti pari a punti 52 la ricorrente ha diritto ad essere collocata al 51° posto della graduatoria (per anzianità di servizio a pari merito fino al 67°) e, pertanto, ad essere inclusa nell'elenco dei vincitori.

In conclusione, atteso che la dott.ssa Alessandra Leoni:

- è in possesso del requisito di partecipazione alla procedura selettiva (**art 1 bando per il 2021**),
- non è incorsa in cause di esclusione (**art 1 bando per il 2021**),
- ha tempestivamente e regolarmente presentato domanda di partecipazione (**art 2 bando per il 2021**),
- è in possesso di titoli valutabili (**art 3 bando per il 2021**) idonei al conseguimento di un punteggio pari a 52 punti, che le consente di collocarsi utilmente nella



graduatoria generale (con punteggio pari rispetto a coloro attualmente collocati dal 52° al 67° posto) e di essere inclusa nell'elenco dei vincitori;
ha diritto al riconoscimento dello sviluppo economico, interno dalla fascia retributiva F4 alla fascia F5 con decorrenza dal 01/01/2021, al conseguente inquadramento giuridico-economico, all'adeguamento della retribuzione ed al pagamento delle differenze retributive dovute e non percepite a far data dal 01/01/2021.

Tanto premesso e considerato, l'odierna ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, previa, ove occorre, declaratoria di illegittimità e/o nullità e disapplicazione:

- dell'ipotesi di accordo sull'attuazione degli sviluppi economici all'interno delle aree nell'ambito del fondo risorse decentrate 2021, sottoscritta il 07/06/2022, nella parte in cui stabilisce che *"CONSIDERATE le indicazioni rese dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria generale dello Stato-IGOP in ordine alle precedenti ipotesi di accordi sugli sviluppi economici all'interno delle aree, riferite in particolare alla necessità che la procedura interessi una quota limitata e non maggioritaria del personale secondo quanto dettato dall'articolo 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e che la decorrenza delle progressioni non può essere anteriore al 1° gennaio dell'anno di approvazione delle relative graduatorie"*.

- della determina direttoriale della Direzione Personale – Ufficio Reclutamento, prot. n. 14777/RI del 7/07/2022, nella parte in cui prevede, all'art. 1 comma 1, ultimo capoverso, la decorrenza degli sviluppi economici con decorrenza dal 1 ° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria;



- della determina direttoriale della Direzione Personale – Ufficio Reclutamento, prot. n. 14777/RI del 7/07/2022, nella parte in cui prevede, all'art. 1 comma 1, ultimo capoverso, la decorrenza degli sviluppi economici con decorrenza dal 1 ° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria, interpretata quale clausola escludente per i soggetti cessati dal servizio alla data di approvazione della graduatoria;
- determina direttoriale prot. n. 498365/RU del 03/11/2022 nella parte in cui non ha incluso la odierna ricorrente dalle graduatorie approvate “ *per ragioni di economicità della procedura, non è stata avviata l'istruttoria per la valutazione delle candidature dei dipendenti che nel corso del 2021 sono cessati dal servizio presso l'Agenzia o dall'area di appartenenza a seguito di progressione verticale, non potendo gli stessi beneficiare degli effetti dello sviluppo economico che, in considerazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, del bando di selezione, avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022*”;
- di ogni altro atto/provvedimento attuativo e/o ad essi conseguenti,

1) ACCERTARE E DICHIARARE

- il diritto della ricorrente ad essere utilmente collocata nella graduatoria generale della procedura selettiva, indetta con determina direttoriale della Direzione Personale – Ufficio Reclutamento, prot. n. 14777/RI del 7/07/2022, con punteggio pari rispetto a coloro attualmente collocati dal 52° al 67° posto, e di essere conseguentemente inclusa nell'elenco dei vincitori approvato con determina direttoriale prot. n. 498365/RU del 03/11/2022;
 - il diritto della ricorrente al riconoscimento dello sviluppo economico all'interno della terza area dalla fascia retributiva f4 alla fascia f5 ed al conseguente inquadramento giuridico-economico, con conseguente adeguamento della retribuzione, con decorrenza dal 01/01/2021, o, in subordine, con decorrenza dalla diversa data ritenuta applicabile;
 - il diritto al pagamento delle differenze retributive dovute e non percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- 2) per l'effetto, **ORDINARE** alla convenuta ADM di procedere alle conseguenti rettifiche della graduatoria generale e dell'elenco dei vincitori approvati con determina direttoriale prot. n. 498365/RU del 03/11/2022;



- 3) per l'effetto **ORDINARE** alla convenuta ADM di porre in essere tutti gli adempimenti necessari e funzionali al riconoscimento dello sviluppo economico all'interno della terza area dalla fascia retributiva f4 alla fascia f5, al conseguente inquadramento giuridico-economico ed all'adeguamento della retribuzione;
- 4) per l'effetto **CONDANNARE** la convenuta ADM al pagamento delle differenze retributive dovute e non percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE

NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 150 E 151 C.P.C.

L'odierna ricorrente, nel rappresentare che i funzionari dell'ADM utilmente collocati nella graduatoria di merito e nell'elenco dei vincitori, approvati con determina direttoriale prot. n. 498365/RU del 03/11/2022, della procedura selettiva, indetta con la determina direttoriale della Direzione Personale – Ufficio Reclutamento, prot. n. 14777/RI del 7/07/2022, da ritenersi litisconsorti necessari del presente giudizio, sono molto numerosi e di difficile identificazione, per ragioni di economia processuale,

CHIEDE

di essere autorizzato, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 150 e 151 c.p.c., alla notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, mediante pubblicazione in apposita area del sito internet dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o, in subordine mediante pubblici proclami.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si allegano al presente ricorso ed alla procura alle liti i seguenti documenti:

- 1) Medaglia commemorativa 2021;
- 2) Medaglia commemorativa 2021 – premio San Matteo;
- 3) Domanda di partecipazione prot. n. 333761/RU del 18/07/2022;
- 4) Accordo sull'attuazione degli sviluppi economici sottoscritto il 07/06/2022;
- 5) (bando 2021) Determina direttoriale della Direzione Personale – Ufficio Reclutamento, prot. n. 14777/RI del 7/07/2022;



- 6) (graduatoria 2021) Determina direttoriale prot. n. 498365/RU del 03/11/2022;
- 7) CCNL per il comparto delle Agenzie Fiscali 2002 -2005 biennio economico 2002-2003 sottoscritto il 28/05/2004 ;
- 8) CCNL per il biennio economico 2004-2005, sottoscritto l'8 giugno 2006;
- 9) CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 10 aprile 2008;
- 10) CCNL per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 29 gennaio 2009;
- 11) CCNL relativo al personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018;
- 12) (bando 2022) Determina direttoriale prot. n. 573678/RU del 15/12/2022;
- 13) (graduatoria 2022) Determina direttoriale prot. n. 633034/RU del 29/12/2022.

Si dichiara che il valore della presente controversia non è superiore ad euro 5.200, pertanto, ai sensi di quanto prescritto dal D.P.R. n. 115 del 2002 il contributo unificato da versare è pari ad euro 49,00.

Potenza/Roma, 30/01/2023

Avv. Egle Lepore

